

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI
SISTEMA S.R.L. PER IL PERIODO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2021 AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016**

CAPITOLATO ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI -

effetto	31/12/2018	Durata contratto: triennale
scadenza	31/12/2021	Frazionamento: sem.le

L’assicurazione prestata con la presente polizza opera per i seguenti Massimali relativamente alle garanzie di cui alle sezioni :
Per sinistro / per persona /per danni a cose

Massimale: 7.290.000,00 Unico

Franchigia: € 500,00 per Autocarri e Veicoli Speciali (no per le Autovetture)

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- per Legge: Il D.lgs 209 del 2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e s. m. i ;
- per Regolamento: il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
- per Società: la Compagnia Assicuratrice;
- per Contraente: la Sistema Srl
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Intermediario: il Broker ovvero il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società, per l'esecuzione e la gestione della polizza e cioè la FOEDUS SRL con sede a Lucca Via D. Alighieri 153
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
- per Attestazione sullo stato di rischio: il documento che viene rilasciato dalla Società entro 30 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
- per Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro

Tracciabilità dei flussi

La compagnia di assicurazione (di seguito denominata Società) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata come indicato nel frontespizio di polizza, salvo diverso accordo tra le parti e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. La Contraente si riserva in ogni caso la facoltà di prorogare il presente contratto per un periodo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale qualora risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto e se ne ricorrono i presupposti di legge. In tal caso la Contraente dovrà comunicarlo per iscritto entro 15 giorni prima della scadenza e la Società si impegna a mantenere la copertura per tale periodo aggiuntivo.

2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 30 giorni dalla decorrenza suddetta.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore

24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza .

Si prende e si dà atto che il Contraente provvederà al pagamento dei premi tutti tramite:

- assegni bancari, postali o circolari
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico
- contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 c.c.

L'Intermediario provvederà quindi da parte sua a trasmettere i premi incassati alla Società nei termini previsti dall'accordo con la Società medesima.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Russia e della

Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.c., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

4. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Per la R.C.A., la Società eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l'Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che la Società avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all'atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte non dipendano da dolo dell'Assicurato.

5. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO, DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO.

In tutti i casi in cui il veicolo venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto sul veicolo sostituito.

Relativamente alla garanzia R.C.A., il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti.

La Società, su richiesta del Contraente, rilascia un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati o siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il Contraente deve restituire alla Società il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato; negli altri casi deve fornire alla Società copia della denuncia fatta alle Autorità o, in alternativa, una dichiarazione circa l'evento accaduto.

6. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO.

Il trasferimento della proprietà del veicolo comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo stesso. Il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Agenzia, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice di esclusione del veicolo effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto.

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all'Agenzia.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo ceduto sia reso valido per altro veicolo, purché non vi sia variazione nella "gura del proprietario, la Società procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il veicolo ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio.

7. CONTO VENDITA

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo, purché non vi sia variazione nella figura del proprietario. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il Contraente chieda l'esclusione del veicolo, la Società provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano

stati restituiti il certificato e il contrassegno.

8. MUTAMENTO PARZIALE DELLA PROPRIETÀ

Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

9. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO.

In caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo il rapporto assicurativo è risolto automaticamente per cessazione del rischio a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di tali eventi presentata alle autorità competenti (art. 122, comma 3° della Legge). I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283 della Legge). Il contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto,

previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle autorità.

Quanto al premio non goduto relativo alla garanzia Furto, il rimborso sarà effettuato solo se la cessazione del rischio è stata causata da appropriazione indebita.

10. CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O DEFINITIVA CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- a) demolizione,
- b) esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde.

Il Contraente, inoltre, deve fornire alla Società:

- limitatamente al caso a) copia del certificato redatto ai sensi di legge rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice o da un automercato, attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione;
- limitatamente al caso b) la documentazione del P.R.A. attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Il contratto si risolve e la Società, previa restituzione di certificato, contrassegno e carta verde, rimborsa la parte di premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del premio relativo alla garanzia Incendio nel caso di incendio totale, e ciò dalla data di demolizione del veicolo, di esportazione definitiva o di definitiva cessazione della circolazione del veicolo risultante dalla documentazione indicata sopra.

Se invece, il Contraente chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo dello stesso proprietario, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

11. FORO COMPETENTE.

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

12. IMPOSTE E TASSE. –

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente.

14. POLIZZA AMMINISTRATA A REGOLAZIONE PREMIO - Libro Matricola

Premesso che il premio deve essere commisurato all'effettiva entità del rischio, la Società accetta di calcolarlo in via provvisoria in base ai veicoli iscritti nel libro matricola del Contraente nell'anno solare antecedente a quello di conclusione del contratto oppure in base a idonea documentazione presentata dallo stesso all'atto di sottoscrizione del presente contratto.

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A.

a nome del Contraente, in uso alla stessa per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Sono ammesse sostituzioni (intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione) di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà calcolato il premio di tariffa previsto corrispondente al tipo di veicolo considerato.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto e/o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta inviata dal contraente.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più con apposita appendice. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.

Le esclusioni di veicoli, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni, fatta eccezione per la risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo.

Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

Qualora si verifichi un sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dell'eventuale differenza di premio nel termine stabilito, la Società, limitatamente alla garanzia RCA, eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello che si sarebbe dovuto pagare.

Per i sinistri "Auto Rischi Diversi", in caso di mancato pagamento della differenza di premio, la Società pagherà un indennizzo/risarcimento ridotto in una percentuale pari alla proporzione tra il premio pagato e quello che si sarebbe dovuto pagare. Al fine di evitare il pagamento proporzionale, il Contraente dovrà pagare la differenza di premio dovuta.

15. VINCOLO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE, O DI SOCIETÀ DI "LEASING"

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata sul singolo veicolo, la Società si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- a) non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare, all'ente o società vincolataria con lettera raccomandata A.R., qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o rata di premio, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto, eventi atmosferici, eventi socio-politici o kasko, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto, a norma dell'art. 1891 - 2° comma c.c., all'ente o società vincolataria, e che, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

16. -CLAUSOLA BROKER

Al broker è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta

dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni

comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo

restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura massima del 6% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

17. TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

18. CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

CONDIZIONI GENERALI R.C.A.

C.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, come modificato dal Decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007 che ha attuato la Direttiva comunitaria 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.

C.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA.

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24-11-2001 n. 474 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da suo dipendente o da collaboratore anche occasionale;
- nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, si considera operante la garanzia anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d'uso del veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione;
- nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti incompatibili con la guida quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto

l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2° della legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

L'assicurazione non è operante nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria) a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Da tale data l'onere del risarcimento al terzo si trasferisce al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, pertanto si applica l'art.144 della Legge.

La Società rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

1. dell'ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato;
 - a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto b) o 12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto c) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la Società, e sempreché il Conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del Conducente e/o Proprietario al 10% del danno con il massimo di € 500,00.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

C.3 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ.

Per l'applicazione delle regole evolutive ("art. C.4 lett. A") sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

C. 4 - APPLICAZIONE DI TARIFFA:

- Bonus/Malus per tutte le autovetture; che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei "periodi di osservazione"
- Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori e motocicli e motocarri
- Tariffa fissa per i rimorchi
- Tariffa Bonus-Malus con franchigia di € 500,00 (o forma equivalente) per tutti gli altri veicoli;

C.5 - TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

L'assegnazione della classe di merito della Società avviene sulla base della tabella di conversione della classe di merito di conversione universale (CU) da Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

C.5 – a) - DISCIPLINA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU) DA REGOLAMENTO ISVAP N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

È prevista una scala evolutiva costituita da 18 classi di merito di conversione universale (CU), che non influisce sulla formula tariffaria della Società applicata al contratto. La classe di merito di conversione universale (CU), risultante dalla suddetta scala evolutiva, è indicata sul contratto, assieme alla classe di merito della Società, ferme restando le rispettive regole evolutive.

La classe di merito di conversione universale (CU) costituisce il riferimento per tutte le Imprese assicuratrici.

C.- 6 REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO:

a) Assenza di sinistri: se “nel periodo di osservazione” non vengono effettuati pagamenti, neppure a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il veicolo sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore.

b) Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti anche a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella.

La Società, qualora un sinistro posto a riserva prima dell'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modi "che ed integrazioni, che abbia già concorso a far scattare il Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà al veicolo, all'atto del primo rinnovo utile, la classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società, a richiesta del Contraente, produrrà una nuova attestazione sullo stato del rischio e, se dovuto, procederà al rimborso del maggior premio netto pagato.

c) Restituzione degli importi pagati dalla Società per sinistri: alla scadenza del contratto il Contraente può, per uno o più sinistri, rimborsare alla Società l'importo liquidato nell'ultimo periodo di osservazione.

In caso di rimborso, la Società provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati.

Per il rimborso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14 – 00198 Roma.

B) BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA

il contratto è stipulato con la formula Bonus/ Malus con franchigia, che prevede per ogni sinistro l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta il cui ammontare è indicato in polizza, ferme restando tutte le condizioni di cui all'articolo C.4 lettera A) “Formula tariffaria Bonus/ Malus” delle condizioni generali di assicurazione. La Società gestisce il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia dopo la liquidazione del danno.

Il Contraente eviterà la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive:

- quando l'importo del danno liquidato rientri nei limiti della franchigia e a condizione che venga rimborsato;
- se all'atto del rinnovo del contratto offrirà alla Società anche gli importi di danno liquidati in eccedenza alla franchigia stessa.

C) TARIFFA FISSA

- (valida esclusivamente per rimorchi di autovetture):

il contratto è stipulato con una tariffa che non prevede variazioni di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione ad eccezione di quanto previsto alla successiva lettera D).

D) “FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA”:

il contratto è stipulato con franchigia fissa ed assoluta, il cui ammontare, dovuto per ogni sinistro, è precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia o di quanto pagato nei limiti della stessa.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

C.7 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO. –

La Società trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione riguardante informazioni sulla disdetta contrattuale e sul premio di rinnovo, l'attestazione sullo stato del rischio.

La comunicazione e l'attestazione sullo stato del rischio contengono le notizie previste dalla legislazione e dai regolamenti ISVAP vigenti.

In caso di richiesta da parte del Contraente o, se persona diversa, da parte del proprietario ovvero dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, la Società trasmette al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta stessa, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

L'attestazione viene trasmessa qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita, ovvero l'esercizio della disdetta contrattuale da parte della Società.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione viene trasmessa dalla delegataria.

La Società non trasmette l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

In caso di risoluzione del singolo rapporto assicurativo per furto, esportazione definitiva all'estero, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione del veicolo se il periodo di osservazione risulta concluso, la Società invia al Contraente la relativa attestazione.

Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell'attestazione sullo stato del rischio, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro quindici giorni dalla stessa.

Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, la Società rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta.

Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Il Contraente deve consegnare l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione del contratto con Impresa diversa da quella che ha prodotto l'attestazione.

L'attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni in caso di:

- a) cessazione del rischio assicurato;
- b) sospensione della garanzia senza riattivazione del contratto;
- c) mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo.

Nel caso a) cessazione del rischio assicurato l'attestazione sullo stato del rischio è ritenuta valida per altro veicolo a condizione che:

- rimanga invariata la "gura del proprietario;
- sia accompagnata da documentazione comprovante la vendita, consegna in conto vendita, demolizione, furto, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo relativo all'attestazione;
- l'attestazione non sia stata già impiegata per l'assicurazione di altro veicolo.

Nel caso b) sospensione della garanzia senza riattivazione del contratto se il veicolo assicurato non ha circolato dopo la sospensione, l'attestazione è ritenuta valida a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 cc., di non aver circolato nel periodo successivo alla sospensione.

Qualora invece il veicolo assicurato con polizza sospesa sia stato oggetto di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero l'attestazione è ritenuta valida per altro veicolo a condizione che:

- rimanga invariata la figura del proprietario;
- sia accompagnata da documentazione comprovante la vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo relativo all'attestazione;
- l'attestazione non sia stata già impiegata per l'assicurazione di altro veicolo.

Nel caso c) mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo l'attestazione è ritenuta valida a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 cc., di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

L'attestazione sullo stato del rischio, qualora non vi sia variazione nella figura del proprietario, è utilizzabile, in sede di stipula o rinnovo contrattuale, da parte del precedente Contraente, da altro Contraente ovvero dallo stesso proprietario.

D – GARANZIE ACCESSORIE (Valide per tutti i veicoli)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi sottoindicati, fermo restando che le garanzie si intendono collegate alla R.C.A., affinché l'immissione o l'uscita nel libro matricola comportino la Società automaticamente l'inclusione o l'esclusione delle stesse:

D. 1- RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio

(combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di una somma pari a € 150.000,00 per sinistro.

Esclusioni

La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Obblighi successivi alla denuncia di sinistro.

L'assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

Fermo il disposto dell'art. 1917 3° comma C.C. la società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze

e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato: L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

D. 2 - CARICO E SCARICO (valido solo per autocarri e veicoli speciali)

La Società assicura la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, impegnandosi a corrispondere entro il limite di € 1.000.000,00 le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

La garanzia non opera:

- Nei confronti del conducente, delle persone trasportate sul veicolo e per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni da inquinamento dell'ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico,
- Per i danni ai mezzi sotto carico e scarico
- Per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell'assicurato.

D. 3- COLPA GRAVE

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge.

PER LE SEGUENTI GARANZIE ACCESSORIE:

Si intendono Valide soltanto per quei mezzi che nell'allegato elenco le hanno espressamente richiamate e per i quali è stato indicato il valore da assicurare.

Le seguenti garanzie accessorie si intendono collegate alla sezione R.C.A affinché l'inclusione e l'esclusione nel libro matricola comporti automaticamente l'inclusione o l'esclusione delle stesse.

D. 4 - INCENDIO E FURTO

INCENDIO / FURTO . – La società risponde, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie;

- agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza e nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La Società rimborsa i danni, previa deduzione dall'ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto e del minimo non indennizzabile o della franchigia eventualmente previsti.

ESCLUSIONI. – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) cagionati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- f) conseguenti ad appropriazione indebita;
- g) agli accessori aggiuntivi non di serie, salvo diversa pattuizione.

D. 5 - ROTTURA CRISTALLI.

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con la Società (Incendio, Furto, Eventi socio-politici, Eventi atmosferici e Kasko). La garanzia vale esclusivamente per i seguenti cristalli: parabrezza, lunotto e vetri laterali.

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza del massimo indennizzabile indicato sul singolo veicolo (ovvero fino alla concorrenza di € 1.000,00 indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

La garanzia è prestata senza applicazione di scoperto nel solo caso in cui il cristallo venga riparato presso un centro convenzionato. In caso diverso si applicherà lo scoperto del 10% col minimo di €...50,00 in caso di sostituzione del cristallo in un centro convenzionato e col minimo di €..100,00 in caso di intervento (sia riparazione che sostituzione) in un centro non convenzionato.

D. 6 -SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA.

La Società assicura il rimborso dei danni materiali che si verifichino all'interno del veicolo assicurato a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso o ad un ospedale o casa di cura o alla casa di un medico.

D. 7 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI.

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

E. 8 - EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risponde, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di

terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza e nei limiti delle somme convenute in polizza.

La Società rimborsa i danni previa deduzione, dall'ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto e del minimo non indennizzabile o della franchigia eventualmente previsti.

ESCLUSIONI. – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) cagionati da dolo del Contraente e/o del l'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) agli accessori aggiuntivi non di serie, salvo diversa pattuizione

K.9 – KASKO - totale

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Sono risarcibili i danni del veicolo derivanti da incendio sviluppatosi a seguito di collisione con veicolo non identificato, urto, ribaltamento o uscita di strada, oltre che a seguito di collisione con veicoli identificati.

La garanzia è operante con i seguenti scoperti: **VEDI TABELLA RIEPILOGATIVA**

La garanzia è operante sempreché il veicolo venga assicurato per la prima volta entro il quinto anno dalla data di prima immatricolazione.

La garanzia non comprende i danni:

- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ed allenamenti;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o radioattività.
- causati da cose o animali trasportati sul mezzo, nonché da operazioni di carico e scarico.
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatisi non conseguentemente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza
- verificatisi durante la guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92, n° 258 e successive modifiche
- Determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione o della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.

- riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione .

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE.– La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell'Assicurato.

La Società rimborsa i danni, previa deduzione dell'ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto e del minimo non indennizzabile o delle franchigie eventualmente previsti.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE ACCESSORIE

N.1 SCOPERTO. – La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita sulle singole garanzie da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile.

L'importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza.

N.2 MINIMO NON INDENNIZZABILE. – La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell'importo fisso pattuito sulle singole garanzie.

N.3 FRANCHIGIA IN PERCENTUALE SUL VALORE ASSICURATO. – La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di franchigia pattuita sulle singole garanzie.

N.4 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.

– I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi socio-politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

N.5 RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.

– La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso.

N.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O, DANNEGGIATE. – L'indennizzo, sia parziale che totale, non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Salvo il disposto dell'art. N.5 (Riparazione – Sostituzione “in natura” delle cose rubate o danneggiate), il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro

con l'avvertenza che:

– il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;

– non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l'Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l'importo risultante con il massimo del valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

Relativamente al punto H (Eventi atmosferici) il danno viene liquidato fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Limitatamente alle autovetture, in caso di danno totale, l'indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote". Qualora sul singolo veicolo sia richiamata espressamente una condizione particolare di "Adeguamento automatico" del valore assicurato, in caso di danno totale, l'indennizzo verrà liquidato tenendo conto del valore stabilito dall'ultimo adeguamento. Qualora l'autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista "Quattroruote", in caso di danno totale, l'indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell'autovettura stessa al momento del sinistro.

N.7 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI. – In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della parte soccombente. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

N. 8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO. – la Società tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

La Società procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi socio-politici, la Società rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il

“certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso, rilasciati dagli Uffici competenti. La Società ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria in caso di furto parziale o di furto totale;
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo in caso di furto parziale o di Kasko.

La Società, in caso di furto totale, richiede inoltre, contestualmente al pagamento dell’indennizzo, il conferimento in suo favore di una procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del veicolo; il costo di tale atto rimane a carico della Società.

N.9 RECUPERI. – In caso di furto o di rapina l’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell’indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui all’art. N.6 (Determinazione dell’ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate).

Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando all’Im-presa l’importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.

Qualora, invece, l’Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, la Società darà esecuzione alla procura a vendere conferitale dal medesimo assicurato all’atto della liquidazione del danno, come previsto dall’art. N.8 (Pagamento dell’indennizzo), con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all’indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all’Assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

N.10 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Tabella delle franchigie e scoperti per le garanzie Accessorie

(qualora previste e richiamate nell’elenco degli automezzi)

<i>Garanzia</i>	<i>AUTOVETTURE</i>	<i>AUTOCARRI – VEICOLI SPECIALI</i>
INCENDIO – FURTO	Non applicabile la garanzia	Non applicabile la garanzia
EVENTI SOPIOPOLITICI	Non applicabile la garanzia	Non applicabile la garanzia
CRISTALLI	Non applicabile la garanzia	Non applicabile la garanzia
KASKO	Non applicabile la garanzia	Non applicabile la garanzia